



Sentenza n. 590/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Flavia D'Oro	Giudice - relatore
Gabriele Pepe	Giudice

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74356 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Loredana Scudieri, nata a Roma il 29.8.1961 c.f. SCDLCN61M69H501D, rappresentata e difesa dall'avv. Feliciano Ferrentino (c.f. FRRFCN61B65F912Y) con studio in Salerno al Corso Garibaldi 103, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec: f.ferrentino@avvocatinocera-pec.it;

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

Uditi nell'udienza del giorno 12.12.2024, con l'assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco, il relatore Flavia D'Oro, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Mauro Senatore e per il

convenuto l'avv. Feliciano Ferrentino.

FATTO

1. Con atto di citazione del 21.5.2024 la Procura regionale rappresentava un'ipotesi di danno erariale, pari ad euro 110.694,92, cagionato al Comune di San Giuseppe Vesuviano per ridotte entrate tributarie da tariffe TARI inapplicabili. In particolare la convenuta, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ometteva la tempestiva attività di trasmissione al MEF sul portale ministeriale dedicato delle tariffe TARI -approvate per l'anno 2021 con delibera comunale n. 27 del 31.7.2021, in aumento rispetto all'anno precedente- cagionando un danno al Comune da minori entrate nel bilancio e da ulteriori spese sostenute dall'ente locale per le comunicazioni agli utenti degli avvisi di accertamento TARI 2021 annullati dopo la spedizione.

La Procura nell'atto di citazione riteneva sussistenti tutti i presupposti della responsabilità erariale qualificando l'omissione alla stregua di una inescusabile inerzia professionale, in violazione degli obblighi di servizio, trattandosi di obbligo facilmente esigibile derivante da un adempimento formalizzato entro il termine perentorio prescritto dall'art. 13, comma 15-ter, d.l. 201/2011; la Procura quantificava il danno da minori entrate in bilancio per inapplicabilità delle tariffe TARI per l'anno 2021 in euro 104.787,37, tenuto conto della percentuale di reale riscossione relativa alla media triennale storica e di una valutazione equitativa delle circostanze concrete in cui si è verificata

la condotta, e il danno da comunicazione ai contribuenti dell'annullamento degli originari avvisi di accertamento TARI 2021 in euro 5.907,55.

2. La Scudieri, con memoria del 4.10.2024, presentava istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. per la definizione del giudizio mediante pagamento di euro 26.000,00 con spese di giudizio a suo carico, tenuto conto della successiva condotta con cui si è attivata per contenere i costi delle successive attività amministrative; evidenziava l'assenza di un doloso arricchimento da parte sua; in subordine, chiedeva di tener conto, nella determinazione del danno, sia del ruolo del Segretario Comunale, sia del fatto che il danno da mancato incasso sarebbe configurabile solo a valle dell'emissione e della effettiva riscossione delle liste di carico della relativa annualità.

3. In data 4.10.2024 la convenuta depositava il parere favorevole del Pubblico Ministero.

4. All'udienza del 24.10.2024, con decreto n. 11/2024, il Collegio accoglieva la richiesta di rito abbreviato e determinava l'importo a carico dell'interessata in euro 15.000,00, riservando la statuizione sulle spese alla definizione del giudizio (art. 130, comma 8, c.g.c.) e fissando il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto per il versamento, in un'unica soluzione, della complessiva somma di € 15.000,00 in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, con onere di deposito della documentazione in originale o in copia

conforme all'originale attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio; rinviava quindi la causa all'udienza del 12.12.2024.

5. Con pec del 4.12.2024 la difesa della convenuta depositava copia della contabile del bonifico di euro 15.000,00 effettuato dal conto corrente presso l'Istituto Intesa San Paolo e la copia dell'attestazione del Comune di San Giuseppe Vesuviano di avvenuto incasso della somma (in data 28.11.2024 con reversale n. 2045/2024) con la relativa attestazione di conformità agli originali.

DIRITTO

1. All'odierna udienza, verificati gli atti e udite le parti costituite, la Sezione ritiene di potere pervenire ad una pronuncia di definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 130 (comma 8) c.g.c.

Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto il c.d. "rito abbreviato", avente funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell'ambito di tale giudizio l'organo decidente è chiamato ad accertare,

sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018). La norma consente al Collegio di effettuare una cognizione del merito della questione esaminando l'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito prospettato. In caso di accoglimento della richiesta di rito abbreviato – che può essere rigettata in quanto ritenuta nulla, infondata o inammissibile, anche laddove vi sia un pieno accordo tra le parti, restando garantita l'autonoma valutazione del giudice contabile in merito a tutti gli elementi desumibili dall'accertamento dei fatti (cfr. Corte cost., sent. n. 187/2007) – il Collegio stabilisce l'importo della somma dovuta, che viene calcolato, in base al pregiudizio prospettato dal Pubblico Ministero, potendo quindi risultare difforme da quanto proposto in sede di istanza, e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento della stessa. In caso di mancato accoglimento della richiesta o di omesso pagamento della somma fissata dal Collegio, il giudizio prosegue con rito ordinario (art. 130, comma 10, c.g.c.).

2. Nel caso di specie, come prospettato all'odierna attenzione del collegio, sussistono i presupposti di legge per la positiva conclusione dell'accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con decreto n. 11/2024 di questa Sezione.

L'art. 130 del Codice della giustizia contabile prevede: *“In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

Inoltre, stabilisce: *“4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. 5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata. 6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno. In appello è comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo. 7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio*

determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata. 8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”.

3. Tanto considerato, il Collegio – verificato il rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato dalla convenuta - ritiene che il versamento della somma indicata nel citato decreto n. 11/2024 sia avvenuto nella misura e con le modalità stabilite nel richiamato provvedimento. Il realizzarsi di tutte le condizioni richieste dalla normativa per la definizione della causa con rito abbreviato e, in particolare, l'avvenuto, tempestivo e rituale versamento della somma determinata con decreto presidenziale n. 11/2024, consente di dichiarare estinto il presente giudizio con le conseguenze processuali che da tale pronuncia derivano e cioè la preclusione della prosecuzione del processo con rito ordinario e la non impugnabilità della presente sentenza.

4. Per il regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice (art. 130, comma 8, c.g.c.), non trovando applicazione né l'art. 111, c.g.c. in tema di estinzione del processo (“le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno

sostenuto”) né l’art. 110 concernente la rinuncia agli atti del processo (“la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese”). Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente soddisfattiva delle iniziali pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e le modalità con cui è stata proposta l’istanza di rito abbreviato, i fatti e le motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta della convenuta e l’entità del danno nonchè il comportamento, anche processuale, tenuto dalla convenuta in seguito alla determinazione della somma da versare.

La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti posto che la condotta della convenuta ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con il decreto n. 11/2024, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che caratterizzano l’attività di recupero del credito erariale risarcitorio. Risulta, quindi, realizzato lo scopo della norma volto, tra l’altro, all’ *“incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie*

all'erario" (art. 130, co. 1, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania,
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.,

DICHIARA

l'estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.
74356 R.G. promosso nei confronti di Loredana Scudieri, nata a Roma
il 29.8.1961, c.f. SCDLCN61M69H501D, disponendo la cancellazione
della relativa controversia dal ruolo.

Compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Estensore

Presidente

Flavia D'Oro

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 16/12/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)